

*Alla cortese attenzione del:
Titolare o al Legale Rappresentante*

Trezzano s/N, 20 dicembre 2023

Circolare N. 06/E-02

Oggetto: Dodicesimo pacchetto sanzionatorio UE contro la Federazione Russa

Lunedì 18 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Reg. (UE) 2023/2878 conosciuto come "dodicesimo pacchetto" di misure, che va a modificare il quadro sanzionatorio già esistente verso la Federazione Russa incentrato sul Reg. (UE) 833/2014 (d'ora in avanti, il "Regolamento sanzionatorio"). Vari aggiornamenti possono impattare le operazioni commerciali delle fonderie.

Verifica dei fattori produttivi nell'import di prodotti siderurgici extra UE

L'art. 3 *octies* del Regolamento sanzionatorio già prevedeva il divieto di acquisto ed import in UE dal 30 settembre 2023 (con minime eccezioni) di prodotti siderurgici elencati in Allegato XVII lavorati o prodotti in Paesi terzi diversi dalla Russia qualora le materie prime utilizzate nei Paesi terzi (e rientranti anch'esse nei codici doganali elencati in Allegato XVII) siano originarie della Russia. Gli importatori / acquirenti di prodotti siderurgici i cui codici doganali rientrano fra quelli sanzionati nell'Allegato XVII devono già dimostrare che i beni importati da extra UE non contengano materia prima originaria della Russia, tramite prova (da esibire al momento dell'importazione) attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo.

Tale obbligo di prova è ora eliminato per i Paesi partner che implementano misure di divieto simili all'UE, elencati in Allegato XXXVI e che ad oggi sono:

- Svizzera
- Norvegia

Pertanto, per le importazioni di prodotti siderurgici elencati in Allegato XVII da tali Paesi non è più necessario richiedere al fornitore prova degli input siderurgici utilizzati nel procedimento produttivo.

Divieto import su ghise, ferro-leghe, prodotti ferrosi, graniglie e polveri

L'art. 3 *decies* del Regolamento sanzionatorio già prevedeva il divieto di acquisto ed import in UE dei beni elencati in Allegato XXI. A tali beni sono stati aggiunti, fra gli altri, i seguenti – identificati dalla relativa Voce Doganale (VD):

- **7201** *Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie*
- **7202** *Ferro-leghe*



- **7203** *Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili*
- **7205** *Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio*

Per quanto riguarda le ghise della **VD 7201**, i divieti non si applicano all'import e all'acquisto delle seguenti quantità di beni:

- a) 1.140.000 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024
- b) 700.000 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025

Per quanto riguarda i prodotti ferrosi della **VD 7203**, i divieti non si applicano all'import e all'acquisto delle seguenti quantità di ben:

- a) 1.140.836 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024
- b) 651.906 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025

Tali contingenti di importazione non soggetti a divieto saranno amministrati dagli Stati membri in conformità alle attuali procedure già utilizzate per la gestione dei contingenti tariffari di altre tipologie di prodotti – basate sul principio del c.d. “*primo arrivato, primo servito*”.

Divieto export su prodotti di interesse

Per quanto riguarda le restrizioni all'export, l'art. 3 *duodecies* del Regolamento sanzionatorio già prevedeva il divieto di fornitura ed export in Russia dei beni elencati in Allegato XXIII. Ai prodotti già sanzionati si aggiungono numerosi prodotti di potenziale interesse per le fonderie, in Allegato XXIII *bis* e in Allegato XXIII *ter*.

Per quanto riguarda i beni in Allegato XXIII *bis* di seguito elencati il divieto NON si applica, fino al 20 marzo 2024, per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. L'elenco non esaustivo di seguito proposto comprende anche beni identificati tramite VD (4 cifre) o Sistema Armonizzato (6 cifre), nel cui caso sono da intendersi come sanzionati tutti i beni ricompresi nelle relative ulteriori suddivisioni NC a 8 cifre:

- **7302** *Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie*
- **7303** *Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa*
- **7304 11** *Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili*
- **7304 19** *Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)*

- **7304 22** Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
 - **7304 23** Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
 - **7304 29** Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (esclusi i prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
 - **7304 31** Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo)
 - **7304 39** Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i prodotti di ghisa, i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7304 41** Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7304 49** Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti o dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7304 51** Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7304 59** Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili, non trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7304 90** Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di sezione non circolare, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti di ghisa)
 - **7305 12** Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (esclusi i prodotti saldati ad arco sommerso)
 - **7305 19** Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio (esclusi i prodotti saldati longitudinalmente)
-

- **7305 20** Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
 - **7305 31** Tubi a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente
 - **7305 90** Tubi a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7306 11** Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di acciai inossidabili, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, o di sezione non circolare
 - **7306 19** Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, o di sezione non circolare (esclusi i prodotti saldati di acciai inossidabili)
 - **7306 21** Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di acciai inossidabili, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, o di sezione non circolare
 - **7306 29** Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (esclusi i prodotti saldati e di acciai inossidabili)
 - **7306 30** Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di ferro o di acciai non legati (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7306 40** Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di acciai inossidabili (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7306 61** Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7306 69** Tubi, condotti e profilati cavi, saldati, di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio (esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti e i tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
 - **7306 90** Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio
 - **7411 10** Tubi e condotti di rame raffinato
 - **7411 21** Tubi e condotti di leghe a base di rame-zinco (ottone)
-

- **7411 22** Tubi e condotti di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
- **7608** Tubi di alluminio
- **7609** Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
- **8480 10** Staffe per fonderia

Per quanto riguarda i beni in Allegato XXIII *ter* di seguito elencati il divieto NON si applica, fino al 20 giugno 2024, per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. L'elenco non esaustivo di seguito proposto comprende anche beni identificati tramite VD (4 cifre) o Sistema Armonizzato (6 cifre), nel cui caso sono da intendersi come sanzionati tutti i beni ricompresi nelle relative ulteriori suddivisioni NC a 8 cifre:

- **7305 11** Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
- **7307 11** Accessori per tubi, di ghisa non malleabile
- **7307 19** Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio, fusi (esclusi i prodotti di ghisa non malleabile)
- **7307 21** Flange di acciai inossidabili (esclusi i prodotti fusi)
- **7307 23** Accessori da saldare testa a testa, di acciai inossidabili (esclusi i prodotti fusi)
- **7307 29** Accessori, di acciai inossidabili (esclusi i prodotti fusi; le flange; i gomiti, le curve e i manicotti, filettati, e gli accessori da saldare testa a testa)
- **7307 91** Flange di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili)
- **7307 92** Gomiti, curve e manicotti, filettati, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili)
- **7307 93** Accessori da saldare testa a testa, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili)
- **7307 99** Accessori, di ghisa, ferro o acciaio (esclusi i prodotti fusi o di acciai inossidabili; le flange; i gomiti, le curve e i manicotti, filettati; gli accessori da saldare testa a testa)
- **7412** Accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

No Russia clause

Infine, l'applicazione concreta del c.d. "No Russia clause" è prevista nel nuovo art. 12 *octies* del Regolamento sanzionatorio. All'atto della vendita o export in un paese terzo (con esclusione dei Paesi "alleati" di cui in Allegato VIII: USA, Giappone, Regno Unito, Svizzera,

Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Norvegia), di beni o tecnologie elencati negli Allegati XI, XX e XXXV del Regolamento sanzionatorio, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia dei suddetti articoli, fra cui – di potenziale interesse per le Fonderie – parti specificamente progettate per veicoli di navigazione aerea o spaziale ricompresi nel **Capitolo 88**.

Conclusioni

Si conclude sottolineando l'estrema varietà di prodotti sanzionati (sia in import che in export) esclusivamente in base al relativo codice doganale: rimane pertanto estremamente importante, per le fonderie operanti con l'estero, asseverare la correttezza dei codici doganali utilizzati nelle transazioni dei propri prodotti finiti e componenti / materiali d'acquisto.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare:

Maria Pisanu

m.pisanu@assofond.it | 02 48400967 int. 21

Allegati:

[Regolamento \(UE\) 2023/2878 del 18 dicembre 2023](#)
